

13 febbraio 2007

Il principio di laicità nella recente giurisprudenza*

di Salvatore Prisco

1. Premessa introduttiva. – 2. La laicità dello Stato nella giurisprudenza: linee ricostruttive. – 3. Società multiculturale e principio di laicità. La necessità di un riconoscimento dialogico delle diverse identità ideali presenti in una società pluralista come fine primario dell'ordinamento giuridico. –

Laicità significa tolleranza, dubbio rivolto pure alle proprie certezze, autoironia,

demistificazione di tutti gli idoli, anche dei propri; capacità di credere

fortemente in alcuni valori, sapendo che ne esistono altri, pur rispettabili

Claudio Magris, *Laicità, la grande fraintesa* (in *La Storia non è finita. Etica, politica, laicità.*

Garzanti, Milano, 2006, 26).

1. Fino a non molti anni fa, l'esploratore che si fosse proposto di avventurarsi nei territori della laicità fornito di una bussola giuridica non avrebbe innanzitutto potuto evitare un sentimento di angoscia, nel misurare col pensiero l'ampiezza del compito di ricognizione del terreno - in larga parte incognito, in ogni caso insidiosissimo - che si era prefisso. Al tempo stesso, egli avrebbe potuto trarre motivo di conforto dalla constatazione di ritrovarsi in una sorta di *club* esclusivo di colleghi, certo diversi fra loro quanto ai ferri del mestiere impiegati nel lavoro e magari circa gli obbiettivi della ricerca, ma a lui uniti in ogni caso dalla consapevolezza di questa comune, elitaria appartenenza. Oggi, invece, quei luoghi sono ormai percorsi da molte e massicce comitive - più che da "turisti-fai-da-te" - e battuti dunque dall'intenso traffico del turismo di massa, senza che questo (come spesso accade nei viaggi organizzati) garantisca ai visitatori la sicurezza di avere realmente approfondito, in un periodo di contatto breve, la conoscenza del Paese da loro toccato.

Fuor di metafora, il tema è "esploso" d'improvviso nell'interesse dell'opinione pubblica, sicché viene in primo luogo il dubbio che tornare su di esso ancora una volta (che sarebbe l'ennesima) rischi di far ripercorrere piste già ormai ampiamente battute, togliendo nerbo e capacità di farsi ascoltare alla voce che pretendesse di aggiungersi alle altre nel concerto generale, ovvero spingendola all'assunzione di toni innaturalmente striduli; in altri termini, costringendo alla proposta di prospettive analitiche di singolarità

tale, da risultare alla fine non credibili e foriere di scarsa utilità applicativa.

Correttezza vuole allora che l'ascoltatore - e poi il lettore - siano messi sull'avviso di non nutrire, di fronte alle linee ricostruttive dell'evoluzione giurisprudenziale che questa relazione proporrà, attese eccessive, tanto più che è necessario procedere immediatamente ad una seconda operazione di riduzione di campo.

Non sarebbe infatti in astratto illegittimo, al punto in cui è pervenuta l'evoluzione del campo problematico, usare la chiave dell'atteggiamento dei giudici in ordine alla laicità come *passepartout* trasversale per aprire tutte - o quantomeno moltissime - delle "stanze" nelle quali si articola l'ordinamento.

In tale prospettiva, ci si potrebbe - per esemplificare - soffermare su svariati (ma, a rigore, disomogenei) oggetti di attenzione: dai temi dell'inizio, della qualità e della fine della vita, a quelli del regime delle convivenze di fatto, da quelli del multiculturalismo a quelli della solidarietà interterritoriale, interetnica e intergenerazionale.

È innegabile, infatti, che l'odierno dibattito pubblico proponga su simili ed altre questioni - pressoché su *tutte* le questioni, in verità - il confronto tra orientamenti culturali (e perciò conseguenti soluzioni tecniche) nei quali si coglie, con intensità variabile e con mediazioni maggiori o minori, l'influenza di modi di pensare e di argomentare che accolgono apporti provenienti dalle più diverse "agenzie" formative dell'opinione pubblica, tra le quali le organizzazioni direttamente confessionali o quelle ad esse riconducibili hanno un ruolo non secondario.

È altresì un fatto che le soluzioni di volta in volta accolte o respinte siano spesso motivate esplicitamente in ragione di siffatta appartenenza. È empiricamente rilevabile infine che questa situazione produce all'opposto opinioni che si contrappongono alle prime, o comunque da queste si differenziano, proprio a partire da ordini di idee fondati su vissuti esistenziali che respingono o articolano diversamente l'esperienza della fede.

Proporsi tuttavia di rivisitare l'intero campo cognitivo che si apre all'attenzione del giurista, forzandolo nello stampo della dicotomia tra posizioni che avvertono il richiamo del fattore religioso e altre ispirate a filosofie in modo più o meno intenso laico-secolaristiche eccede largamente le possibilità di una relazione, alla quale è richiesto di essere giocoforza sintetica. Si rischierebbe inoltre, così facendo, di sovraccaricare con furori ideologici e letture semplificatrici e assolutizzanti fenomeni, la cui analisi e razionalizzazione postula in realtà un approccio più fruttuosamente critico e plurifattoriale.

Il carattere complesso della laicità innanzitutto come problema (o, più correttamente, come fascio di problemi) non merita insomma che dibattere intorno ad essa diventi solo la più aggiornata moda culturale del momento, destinata perciò a cedere fatalmente al capriccio di un'opinione pubblica che volubilmente consuma in tempi rapidi l'attenzione ai temi, senza mai penetrarne con serietà nessuno.

Da ultimo, s'impone ancora un'avvertenza: chi scrive non solo rifugge volutamente - come ha appena spiegato - dall'intento di *épater le bourgeois*, per così dire; ma è per di più consapevole che l'operazione specifica cui è stato oggi chiamato ha già visto cimentarsi, da molto tempo e ancora fino ad ieri, studiosi di valore. Il tasso di originalità delle parole che seguiranno si riduce dunque ulteriormente, in ragione del confronto con le loro conclusioni in argomento. Per dirla con Montaigne e soprattutto in questo campo, al massimo «siamo tutti interpreti di interpretazioni», con una precisazione: per meglio valutare il punto in cui siamo ora, è doveroso indicare - sia pur sobriamente - qualche precedente remoto.

2. Le puntuali rassegne di giurisprudenza delle quali si dispone, come si è appena accennato, intorno al tema di questa relazione^[1] - pur discordando tra loro nel valutare le varie pronunzie sotto diversi e

talora non marginali profili - concordano invece nel fissare il termine *a quo* della problematica. Questo non accade per caso, giacché in poche altre fattispecie è palese tanta nettezza, riguardo alle decisioni della Corte Costituzionale e non solo, di una sorta di certificato di nascita e perfino di dichiarazioni di paternità.

Il riferimento è ovviamente in primo e fondamentale luogo alla sentenza 203/1989. Ad essa si devono tanto la qualificazione della laicità come superprincipio costituzionale implicito, quanto la determinazione del suo essenziale contenuto, ravvisato in un'istanza di eguale rispetto - da parte dei pubblici poteri - delle diverse opzioni spirituali che convivono in una democrazia pluralistica matura, il che implica al tempo stesso attenzione ai nuovi profili della libertà di coscienza individuale.

Quest'ultima - intesa in rapporto alla libertà religiosa, profilo che peraltro non la esaurisce del tutto - implica infatti innanzitutto, ai sensi degli artt. 3 e 19 e più tradizionalmente (come libertà cioè "negativa"), che allo Stato e alle Regioni sia vietato discriminare tra i cittadini in ragione di motivi di fede, con il conseguente riconoscimento, da parte dei pubblici poteri, del diritto di ciascuno a non professare perciò alcun credo, se così egli ritenga. Intesa però evolutivamente e in positivo significa garanzia della libertà individuale di proiettare la propria identità e sensibilità culturale (che comprende, in ipotesi, anche l'atteggiamento che si mantenga di fronte al fatto religioso) nella dimensione dell'essere con gli altri e dunque nella prospettiva sociale, rifiutandosi pertanto il riflusso automatico nel "privato", che caratterizza tipicamente l'esperienza giuridica liberale al riguardo e che oggi, in particolare (quanto all'autoidentificazione pubblica attraverso un abbigliamento e simboli sulla persona che rimandino ad una professione di fede), è notoriamente sottostante alla diversa soluzione normativa francese.

Dobbiamo proprio al relatore della sentenza stessa un commento ad essa e ad altre scritto quattro anni dopo, appunto con intenti ricostruttivi dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia. L'intervento è ovviamente tanto più prezioso, quanto più costituisce una sorta di "interpretazione autentica" di tale linea di sviluppo.

Vi si legge tra l'altro che «l'attitudine laica dello Stato-comunità è individuata in ciò, che risponde a postulati non ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile o religiosa dei cittadini»[\[2\]](#).

La modernità di questa impostazione culturale è evidente: superato il clima che voleva le religioni recessive, in ragione del progresso della tecnica e conseguentemente del processo di secolarizzazione, gli studi contemporanei di sociologia religiosa concordano nel segnalarne - non solo in Oriente, ma nel cuore stesso dell'Occidente - un rilancio precedentemente insospettato, che si alimenta delle disillusioni seguite al tramonto di ideologie politiche rivoluzionarie, nonché delle paure generate in molti dal processo di mondializzazione dell'economia e dagli sviluppi della tecnica medesima, concepiti come incontrollabili ed oscuri[\[3\]](#).

La tendenza che emerge dalla pronunzia ricordata rende palese quella che comunemente, pur con diversità di formulazioni, viene indicata in sostanza come la variante italiana nella lettura giuridica del principio di laicità[\[4\]](#).

L'autorevole glossa esplicativa appena citata chiarisce la portata di questo assunto, come pilastro fondante di una proposta di metodo avanzata per affrontare i problemi della convivenza fra identità ideali caratterizzate - in una società pluralista ed in ordine al loro definirsi anche in rapporto al fattore religioso - da una grande differenziazione di atteggiamenti e non più da una sostanziale omogeneità, come dimostra la semplice osservazione del clima culturale nel quale il nostro Paese (e non solo esso) è ormai pienamente immerso.

Nella sostanza, tale linea esegetica non muterà in seguito, venendo anzi più volte riconfermata, perfino con espressioni lessicali identicamente ripetute. Così, la sentenza 329/1997, che ha l'effetto di introdurre un'identica sanzione - al minimo - per le offese a tutte le religioni (non dunque alla sola e non più vigente religione di Stato), ribadisce ad esempio che «la laicità o non aconfessionalità dello Stato...non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose». La frase è letteralmente non dissimile da quella impiegata nella sentenza n. 168/2005, in tema di vilipendio di fedeli e ministri di tutti i culti (ancora, dunque, non della sola religione di Stato), in cui tale esigenza è per di più ricondotta alla copertura dell'art. 8, come conseguenza dell'eguale libertà di tutte le confessioni di fronte alla legge. In termini analoghi concludono pure le sentenze 925/1988 e 440/1995 (entrambe sulla necessità di eguale incriminazione delle bestemmie nei confronti di tutti i culti, con la seconda resa necessaria dalla sordità del legislatore alla rivisitazione della fattispecie, cui la prima esortava proprio alla fine della motivazione).

Quanto alla possibile giustificazione di un'incriminazione differenziata a seconda della religione offesa, in particolare, nella giurisprudenza della Cassazione penale (III, 4.2.1986), si rinveniva bensì, fino ad allora, un tentativo equilibristico di conciliazione verbale degli opposti: «Lo Stato italiano attua una "concezione democratica della laicità". Nel senso che garantisce la libertà di non credere, ma riconosce il valore della religiosità in generale come mezzo di perfezionamento morale e la rilevanza del fenomeno sociale rappresentato dalla grande diffusione del cattolicesimo, i cui principî appartengono al patrimonio storico del popolo italiano (artt. 7 e 8 della Costituzione). Dopo il nuovo concordato, la religione cattolica non è più la religione ufficiale dello Stato. Ma resta sempre il culto più largamente praticato in Italia, sicché non sarebbe coerente rispetto alle linee fondamentali della Costituzione l'abolizione di qualsiasi tutela. Ne deriva la compatibilità del reato di bestemmia con i nuovi accordi intervenuti tra Santa Sede e Italia».

Nella giurisprudenza costituzionale sopra richiamata e in altra è al contrario abituale - proprio a corollario dell'affermazione relativa alla necessaria eguaglianza di trattamento delle offese al sentimento religioso come tale, indipendentemente dalla specifica religione attinta - la ripulsa del cosiddetto argomento "numerico" e di quello "sociologico", cioè dell'ipotetico rilievo - che viene appunto negato - della diffusione quantitativa e di quella culturale di una fede, al fine di attribuire ai suoi simboli, adepti o ministri una tutela privilegiata.

Non è stato beninteso sempre così: in risalenti decisioni, la stessa Corte Costituzionale aveva invero avuto modo di non censurare, ma anzi di valorizzare, il richiamo alla presunta fede dei più (statisticamente considerata), contrapposta alla pratica di culti minoritari o alla indifferenza religiosa dei meno, traendone motivo per una valutazione di pregevolezza della tradizione in materia, onde fare perciò salvi - all'epoca - sia la norma incriminatrice di bestemmie contro la "religione di Stato", sia lo stilema verbale che impegnava il testimone in giudizio ed altri soggetti qualificati «davanti a Dio», oltretutto al cospetto degli uomini (si vedano ad esempio le sentenze 79/1958; 58/1960; 14/1973, che peraltro auspica proprio la rivisitazione legislativa della sanzionabilità della bestemmia, per introdurre l'incriminazione di tutte le offese a valori religiosi, a qualunque fede rivolti).

L'evoluzione dell'atteggiamento complessivo dell'ordinamento, e dunque della stessa Consulta, riguardo alle «formule giuratorie» è un buon indicatore della ricerca di un compromesso verbale - ma in verità anche concettuale - alto in direzione della ricerca di una *laicità inclusiva*.

Oggi esse sono pervenute, com'è noto, ad un dettato normativo che non abolisce l'istituto in se stesso, espungendolo dai codici di rito, ma lo dota di una formula lessicale onnicomprensiva, tale da salvaguardare la possibilità di un vincolo secondo coscienza - qualunque cosa esso significhi poi diversamente per l'ateo, per l'agnostico, per l'adepto di una fede non cattolica, per il cristiano obiettore

attento a «non nominare il nome di Dio invano» e infine per la persona di fede cattolica rispettosa senza riserve della legislazione civile esistente - ed allo stesso tempo anche il diritto di non esternare le proprie convinzioni[5].

All'apparenza dissimile è l'esito al quale è pervenuta la giurisprudenza amministrativa nella *vexata quaestio* dell'esposizione del crocifisso in luoghi pubblici di formazione o in ospedali e case di cura della salute, in seguito al *fin de non recevoir* della Corte contenuto nell'ordinanza 389/2004, che aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tar Veneto, per carenza della forza di legge nelle norme regolamentari che dispongono l'affissione del simbolo cristiano, dopo che la vicenda del "crocifisso di Ofena" aveva radicato la cognizione del caso appunto nel giudice amministrativo.

Chiamato infatti a pronunciarsi in merito, esso ha ritenuto - sia in primo grado (appunto il medesimo Tar Veneto dopo l'ordinanza della Corte, 1110/2005), sia in appello (Cons. Stato, VI, 556/2006) - l'inerenza dell'icona in esame all'essenza stessa della laicità e dunque la sua attitudine a sintetizzare «in Italia..., appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, *che connotano la società italiana*» (il corsivo è di chi scrive questa relazione).

Si tratta certamente di affermazioni forti, compiute in un contesto argomentativo senza dubbio gravato da eccessi di compiacimento nel giovare di dottrine filosofiche ed in buona sostanza tributarie di un noto e risalente parere, reso dal Consiglio di Stato in materia di perdurante vigenza delle norme sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (II, 63/1988)[6].

Si è rilevato con preoccupazione[7], nelle formule e negli stilemi retorici di siffatta giurisprudenza e di quella che vi si è subito adeguata, il rischio di *confessionalizzare il principio costituzionale di laicità* (il corsivo è di questo autore). Fra quelle successive alla pronuncia in esame, si veda ad esempio Tar Marche, 94/2006, che peraltro si limita a denegare la giurisdizione amministrativa in relazione alla domanda di un magistrato di far rimuovere il simbolo del crocifisso da tutte le aule degli uffici giudiziari, o in subordine di fare in esse apporre «tutti gli altri simboli religiosi, atei o agnostici», giacché formulata in modo da essere «svincolata dalla tutela di un interesse proprio di esso ricorrente».

Tra le affermazioni della sentenza del Consiglio di Stato che hanno suscitato perplessità nel senso paventato v'è soprattutto quella in forza della quale il crocifisso - quale sintesi dei valori che si sono prima ricordati, attraverso la citazione del relativo passo - può proporli ai «numerosi allievi extracomunitari, ai quali risulta piuttosto importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo», tanto più in un «momento di tumultuoso incontro con le altre culture», che rende «indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità».

Si è oggi in ogni caso abbastanza lontani, nel tono medio delle più recenti pronunzie, dall'apparato concettuale culturalmente fine e complesso sotteso ad un altro memorabile arresto giurisprudenziale: la nota sentenza 4273/2000 della IV sezione della Cassazione Penale (*Montagnana*), sul caso dello scrutatore che aveva obiettato alla presenza del crocifisso in aule scolastiche utilizzate come sedi di operazioni elettorali, venendo denunciato e condannato dal Pretore di Cuneo per violazione dei doveri di ufficio senza giustificato motivo. Successivamente assolto in grado di appello, ma poi ricondannato da altra Corte dopo un passaggio in Cassazione e il conseguente rinvio, l'imputato venne infine prosciolto, con cassazione senza rinvio dell'ultima sentenza a suo carico, in relazione alla ravvisata lesione della libertà di coscienza implicata dalla circostanza che, nei luoghi delle operazioni elettorali, fosse presente il simbolo religioso cattolico.

Anche questa sentenza è «battezzata» ed anche per essa si dispone - tra le altre - di una esegesi dovuta

allo stesso estensore, divenuto nel frattempo unicamente docente universitario e che in ogni caso è un intellettuale che in entrambe le vesti ha ispirato una limpida linea di ricostruzione teorica del sistema e di attuazione pratica di una politica ecclesiasticistica[8].

Volendo fornire una valutazione d'insieme a proposito dei profili finora toccati, ad una prima impressione la presenza sensibile di un'immagine simbolica in un luogo di formazione o di sofferenza è cosa diversa dal fatto che l'ordinamento giuridico contenga una formula che, per così dire, occulta il carattere religioso dell'impegno - *ma non perciò lo nega*, per chi avverta tale dimensione - al fine di integrare le differenti sensibilità in argomento ed insomma non si riferisce più esplicitamente a Dio, ma nemmeno esclude il vincolo alla Divinità per chi vi creda e si senta perciò richiamato, in ragione di ciò, alla particolare solennità e responsabilità dell'atto da compiere.

A ben vedere, tuttavia, le due situazioni non sembrano concettualmente tanto lontane, né tecnicamente lo sono le rispettive soluzioni. Anche nel caso del crocifisso in aula, cioè (e salvo il diverso discorso che va fatto per la utilizzazione di essa come sede elettorale, tanto più che vi sono state e si danno formazioni politiche che ricomprendono nel loro simbolo la stilizzazione di una croce), la percezione del suo valore religioso, ovvero quella di una sua ascrizione al (solo) più generale ed indistinto deposito storico-culturale del Paese, possono convivere, proprio per l'eccedenza assiologica del simbolo.

Chi lo osserva vi attribuirà - intimamente e per se stesso, in altri termini - un particolare valore ulteriore, ovvero no. La persona religiosamente orientata in senso cattolico - o più latamente cristiano - potrà cioè avvertire in rapporto ad esso particolari risonanze interiori, tutti gli altri lo incontreranno però almeno come segno che tradizionalmente incorpora la vicenda storico-evolutiva della comunità italiana complessivamente considerata e ad essa rimanda[9].

Il discrimine - e dunque la soglia che non potrebbe invece essere toccata, a pena di illegittimità - sembra qui situarsi in altro: ad esempio, nell'ipotesi di imporre eventualmente (verso il simbolo cristiano) un atto positivo di culto, di ossequio attivo e di preghiera, ovvero nell'altrettanto eventuale divieto di consentire - nei medesimi luoghi - l'affissione o l'esposizione di simboli ulteriori, il che darebbe in ipotesi luogo ad una «laicità per addizione» e non già «per sottrazione».

Sul punto si ritornerà comunque alla fine, per qualche notazione necessaria a completare l'illustrazione di una proposta di approccio alla tematica, che ne chiarisca il possibile e corretto contesto applicativo

Riprendendo invece la delineazione della giurisprudenza costituzionale rilevante in materia di laicità, occorre ricordare ancora il *corpus* delle due decisioni rese rispettivamente in tema di rapporto tra condizione di israelita e adesione alla relativa comunità, nonché di poteri pubblicistici di questa nei confronti di chi professa la religione ebraica (sentenze 239/1984 e 259/1990).

Da esse si deduce un disegno univoco e coerente, che si concreta - da un lato - in un riconoscimento della libertà di adesione del fedele, senza che necessaria appartenenza ad essa in ragione semplicemente del proprio luogo di residenza possa venire giuridicamente imposta (secondo quanto era previsto dal r.d. 1731/1930, il cui art. 1 costituisce le Comunità ebraiche come «corpi morali», intesi al «soddisfacimento dei bisogni religiosi degli israeliti secondo la legge e le tradizioni ebraiche») e - dall'altro - nella dichiarazione di illegittimità di una posizione di autorità caratterizzata in senso pubblicistico, a favore della comunità e nei confronti dei fedeli medesimi.

Il principio per il quale deve dunque restare sempre libera l'adesione alla struttura ufficiale che esprime organizzativamente i valori di una fede ed altrettanto libero il recesso, è in fondo il medesimo al quale la Corte Costituzionale si è richiamata per risolvere - nel caso *Cordero* (sentenza 195/1972) - il conflitto tra l'Università Cattolica e un suo docente, in ordine al mancato gradimento *in itinere* intervenuto circa i contenuti dell'insegnamento del secondo, facendo com'è noto prevalere la "libertà della scuola" su

quella dell'insegnante che opera all'interno di una struttura educativa di tendenza.

Di recente, anche il Consiglio di Stato ha pedissequamente ribadito questa linea esegetica (VI, 1762/2005, caso *Lombardi Vallauri*), ritenendone non scalfita ed anzi confermata l'ulteriore praticabilità, nei termini del necessario presupposto del gradimento del docente da parte dell'autorità ecclesiastica, pur nel mutato quadro normativo.

Esso si fonda com'è noto sull'Accordo di revisione del Concordato del 1984 tra Repubblica italiana e Santa Sede, ratificato ed eseguito con la legge 121/1985, e sull'art. 10, n. 3, del relativo protocollo addizionale, relativo all'interpretazione del non innovato art. 38 del medesimo Concordato.

Come è evidente, se in tal modo si finisce col tutelare la libertà dell'istituzione, nei confronti del singolo docente si realizza però un effetto espulsivo, cioè la sua libertà di recesso è del tutto illusoria (essendo egli la parte debole del rapporto di lavoro) e solo mitigata dalla circostanza che, fuori dalla Cattolica, egli può trovare "asilo", come in fatto è avvenuto, in altra struttura che non abbia vincoli di tendenza (come la Corte ha suggerito), senza contare che, ad evitare effetti per lui pregiudizievoli, potrebbe adattarsi ad un compromesso conformistico, così vulnerandosi nell'essenza la libertà di insegnamento.

Nel valutare il sistema ordinamentale vigente, secondo la prospettazione difensiva del docente estromesso, avrebbero dovuto peraltro essere presi in considerazione anche l'art 6 Cedu e il principio del giusto procedimento, in relazione alla violazione del contraddittorio che l'appellante lamentava, a proposito della mancata conoscenza e contestazione dei «punti di contrasto delle proprie opinioni e dei propri insegnamenti rispetto alla dottrina cattolica», con la conseguente impossibilità «di discutere sull'effettiva sussistenza, gravità, fondatezza del contrasto (perché vi è stato solo un colloquio con un incaricato della Congregazione per l'educazione cattolica, "che si è limitato a segnalargli a voce una serie di punti sui quali gli ignoti inquirenti della Congregazione avrebbero rinvenuto un contrasto con la dottrina cattolica")»: così la decisione, riassumendo appunto - nella premessa in fatto della motivazione - le tesi del ricorrente.

È appena il caso di sottolineare come la soluzione accolta (argomentata dall'organo di giustizia costituzionale - e poi dalla suprema magistratura amministrativa, che ha accolto tale ordine di idee - con la considerazione che solo in tal modo si garantisce l'effettiva libertà delle organizzazioni di tendenza e per esse, nella specie, dell'Università Cattolica e dunque, in via mediata, di chi vi opera) sia suscettibile di letture e di valutazioni diverse.

I critici^[10] hanno così fatto notare come sarebbe stato logicamente preferibile prevedere un esito differenziato, a seconda del momento dell'intervenuto dissenso, se cioè iniziale (che avrebbe inevitabilmente impedito l'inizio del rapporto) o successivo, perdipiù a distanza di molto tempo dall'ingresso, che avrebbe imposto cautele procedurali: nella specie, il professor Lombardi Vallauri insegnava da due decenni in quella università, senza che si conoscessero pregresse contestazioni di carattere ideale nei confronti il suo operato.

Va invero osservato come, riconosciuto il carattere di superprincipio della laicità (come tale non derogabile nemmeno da accordi con organizzazioni, nel proprio ordine, indipendenti e sovrane), non sembra rivestire caratteristiche assiologiche diverse quello del contraddittorio nei giudizi, che costituisce il fondamento essenziali perché vi sia un giusto processo o un procedimento di altra natura, ispirato comunque alla necessaria *fairness*.

Si deve peraltro avvertire che riferirsi al principio di "parità delle armi" fra accusa e difesa come supremo, fondamentale, inderogabile - affinché vi sia (nell'essenza e non solo formalmente) giusto processo e/o giusto procedimento - è affermare altra cosa rispetto all'assunta inderogabilità della giurisdizione come tale, in quanto espressione tipica della sovranità, esclusa dalla Corte con la sentenza

175/1993.

Può dunque ragionevolmente sostenersi che ci si trovi di fronte, nel caso di cui si discute, ad una persistente nota di «confessionismo strisciante», per così dire[11], essendo dunque il modello di laicità ricavabile dalla giurisprudenza costituzionale italiana nient'affatto lineare, bensì attraversato da interne tensioni e ripensamenti.

In sintesi, esso appare infatti fondarsi su piani che si intersecano in un (problematico tentativo di) ordine, del tipo che segue: a) esclusione di ogni adesione ad una laicità di scontro, secondo l'impostazione giacobino-repubblicana francese, che ha poi influenzato la Costituzione turca[12]; b) generalizzata libertà di coscienza individuale ed eguale libertà delle confessioni religiose nei confronti dei pubblici poteri e, al tempo stesso, c) favore verso la proiezione pubblica dell'identità individuale, in ipotesi anche religiosa, come aspetto dinamico della libertà di coscienza, nonché d) residui di privilegio nel trattamento fatto alla Chiesa come organizzazione istituzionale della religione cattolica.

Tale profilo è sostenuto sul piano costituzionale col richiamo all'opzione concordataria (benché lo strumento sia stato amputato, dopo Villa Madama, dei profili più anacronistici) e giustificato su quello storico dalle specifiche tendenze storico-evolutive della tradizione italiana[13].

Resta da ricordare per completezza qualche decisione resa in sede civile, anch'essa motivata esplicitamente col richiamo al principio di laicità e vertente in materia di diritto di famiglia.

In primo luogo, pronunziandosi sull'opposizione - spiegata ai sensi dell' art 250 c. c. - di una madre italiana, che aveva riconosciuto per prima la figlia, ad analogo riconoscimento da parte del padre tunisino, la Corte di Cassazione (I, 12077/1999) ne respinge gli argomenti.

Essi si basano infatti «unicamente sull'etnia e la confessione religiosa di quest'ultimo (arabo e di religione musulmana) e sul conseguente timore che la figlia, acquistando la cittadinanza tunisina e frequentando il padre, possa avere grave danno sia dalla sua sottoposizione all'ordinamento giuridico tunisino, fondato su di una concezione unitaria della religione e dello Stato dalla deteriore condizione, sotto ogni riguardo, della donna rispetto all'uomo, sia dall'integralismo religioso e politico dei musulmani».

Rammentato che « il principio di laicità di cui all'art 8 Cost. impedisce che ogni confessione religiosa possa essere in sé anteposta o postposta alle altre», la Corte individua peraltro una clausola di salvaguardia nel perdurante riconoscimento alla bambina (destinata a conservare la cittadinanza italiana, in aggiunta a quella del Paese nordafricano) della «tutela dei diritti fondamentali, ad ogni persona garantita dall'ordinamento italiano», sulla quale dunque ella «può e potrà sempre contare».

Eguale articolata una decisione del Tribunale di Bologna, pressoché coeva alla precedente (5 febbraio 1997). Vertendosi in sede di addebitabilità della separazione coniugale - e pur giudicandosi in astratto possibile ad ogni soggetto, nonché conforme ai principî di laicità e di aconfessionalità dello Stato, abbracciare qualunque fede e osservarla in qualsivoglia modo (anche integralistico) - nella concreta vicenda in esame si ritiene penalizzabile un marito che vive il rapporto coniugale e genitoriale secondo i dettami della più rigida ortodossia ebraica, incarnata da un movimento - denominato Lubavitch - «particolarmente rigoroso e totalizzante, perché caratterizzato da marcata intransigenza e intolleranza aprioristica e connotato...dalla più rigida ed esasperata osservanza dei precetti religiosi che permeano e modellano, in ogni suo aspetto, soprattutto formale, l'intero stile di vita e le abitudini del credente, dagli atti più minuti della quotidianità all'aspetto esteriore e all'abbigliamento». Il dato curioso della fattispecie, rimarcato dal Tribunale, è che a tale movimento aderiva da nubile quella che era poi diventata la moglie, che aveva ella condizionato le nozze alla circostanza che l'allora fidanzato entrasse a farne parte.

3. Il quadro sopra riepilogato - con un eccesso di sintesi del quale si è consapevoli, ma che la notorietà della maggior parte fra le decisioni richiamate e l'analisi che di esse è già stata largamente effettuata, nonché le riflessioni che continuamente vengono ad arricchirlo, potrà sperabilmente far considerare con indulgenza - sembra a chi scrive restituire l'immagine di una Corte Costituzionale impegnata a presidiare (non senza propensioni al compromesso) il difficile e stretto sentiero che conduce ad un pluralismo più maturo intorno alle discussioni e ai conflitti sulle questioni di fede religiosa, che nella società italiana vengono emergendo. La Consulta ha badato a perimetrare il campo di gioco, tenendosi al tempo stesso lontana - con crescente attenzione nel volgere degli anni e nel secolarizzarsi della società, perfino quantificata oggi, sul piano statistico, dagli indici di laicizzazione della società italiana calcolati da *Critica liberale*^[14] - da assunti di laicità oltranzista e dai residui legislativi più evidentemente confessionistici.

Di più forse non si poteva chiederle e la cura con la quale essa ha scansato i tentativi di coinvolgerla nelle dispute sull'esposizione del simbolo religioso testimonia dell'evidente riluttanza - anzi della contrarietà - a intervenire con pesantezza su fronti problematici ancora aperti e caldi, che coinvolgono ovviamente in primo luogo il progressivo maturare, su questi temi, del discorso pubblico e la responsabilità del legislatore, ma anche le risposte della giurisprudenza che vive in trincea, le cui sopra documentate oscillazioni risentono evidentemente della mancanza di una - peraltro impossibile - definizione normativa del principio, perdipiù inequivoca e generalmente accettata.

È abbastanza evidente - in ogni caso - come la Corte adotti una variante debole della laicità, per dirla con qualche autore. I problemi che ci stanno di fronte sono però, oggi, altri e più complessi di quelli ai quali ci siamo finora abituati.

In primo luogo, asserire crocianamente che *Non possiamo non dirci cristiani* è molto diverso dallo slittare sul piano semantico - con variazione formale minima, ma nient'affatto tale, né innocua, quanto alla sostanza - verso la formula per cui *Non possiamo che dirci cristiani*, cara a quanti nel dibattito giornalistico sono definiti «atei devoti» e, politicamente, «teo-con».

È esigenza attualmente ineludibile quella di disporsi a una riflessione sulle proprie radici prima (e con l'intento) di incontrare l'altro da noi. Si compie in tal modo un inventario critico (una seduta di autocoscienza?) - senza inutili abiure e senza impossibili azzeramenti del peso della Storia, nonché della condizione di *homme situé* che ognuno vive, ma anche nella consapevolezza di quanto la nostra stessa identità sia il risultato di una pluralità di apporti (e dunque sia anche ebraico-cristiana, perfino per chi non creda in una dimensione metafisica) - preparandosi all'inevitabile rapporto dialettico col mondo islamico e con quello delle religioni orientali, giocoforza propiziato dalle dimensioni mondiali dello sviluppo economico e dei movimenti migratori^[15].

L'ambito di riferimento dei possibili conflitti ideali, a base anche religiosa, nonché quello dei conseguenti sforzi da approfondire dunque per trovare un terreno di incontro, si è insomma ampliato ed è divenuto in particolare non eurocentrico. Non è un caso che il convegno in cui si inserisce la presente relazione sia destinato a concludersi questo pomeriggio con una tavola rotonda su *Stato laico e società multiculturale: la sfida dell'integrazione*, né che il prossimo appuntamento della comunità degli studiosi interessati a simili orizzonti sia quello programmato precisamente fra un mese, presso la Seconda Università di Napoli, sul tema *Multireligiosità e reazione giuridica*.

Se il proposito di una ricognizione non superficiale dell'identità culturale nazionale ed europea - come premessa al dialogo fra e con civiltà diverse - non sembra dunque in se stesso repressibile, appare peraltro vano (ed anche ingenuo) affidarsi agli strumenti del diritto per realizzare questo obiettivo, quantomeno se essi siano quelli rigidi dei sistemi tradizionali e non già quelli flessibilmente apprestati da metodi di *soft law* e di mediazione interculturale.

Un simile intento è anzi perfino pericoloso, se implica che il crocefisso si brandisca come un'arma, venata di connotazioni temporalistiche e/o confessionistiche, senza assumerne l'unico significato che di esso può essere offerto a quel dialogo, vale a dire l'immagine di sofferenza radicale e di umiliazione estrema che vi è iscritta, condizione essa sola universalizzabile in un mondo attraversato dalle guerre e ancora piagato dalla fame, dalle malattie e dall'incubo del disastro ambientale[16]

Esso si connota infine come un errore culturale, perché guidato dall'idea che le identità siano date una volta per tutte e non invece aperte (come in fatto accade) alla contaminazione e perciò all'arricchimento e comunque alla reciproca trasformazione.

Quanto al nostro Paese, quanto qui sostenuto implica che la domanda di formazione presente in ormai articolate classi pluriethniche possa svolgersi, in ipotesi, anche in presenza di un simbolo religioso tradizionale alle pareti delle aule o di più di uno (in ogni caso, meglio che di fronte ad una parete nuda, che comunica solo freddezza e solitudine), secondo una decisione che sarebbe saggio lasciare (come espressione di autodeterminazione e di sussidiarietà[17]) alla scelta delle singole comunità scolastiche.

La responsabilità di chi dirige queste ultime o di chi non solo informa, ma vi svolge un autentico servizio educativo, sarà in tal caso quella di favorire la conoscenza reciproca tra gli alunni e gli operatori, vale a dire l'aumento dei livelli complessivi di tolleranza, intesa come pratica di riconoscimento e perciò di equilibrio rispettivo (e rispettoso) tra tradizioni di chi già c'era e apporti freschi e rinnovatori di chi arriva.

Condizione essenziale per favorire questo contesto di maturazione dinamica appare a tal proposito l'introduzione a scuola di ore curricolari di riflessione antropologico-culturale, come parte non ricusabile del programma di studio[18]

Sul piano più generale dei diritti di cittadinanza, infine, la chiarezza dell'auspicato confronto di posizioni postula l'offerta di uno scambio dignitoso: integrazione senza assimilazione, che però abbia come corrispettivo un'adesione non strumentale ai valori della Costituzione. In essa è già scritto che le comunità intermedie sono fondamento della Repubblica, a condizione che siano al loro interno rispettati i diritti fondamentali della persona e che come tali osservino i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Le decisioni giudiziarie sopra richiamate palesano che questa è una istanza esigente che va rivolta a tutte le entità associative e anche alle organizzazioni espressive del cattolicesimo. Il dubbio è se, in presenza dell'articolo 2 e delle sue possibili tutele giudiziarie ed extragiudiziarie, sia davvero necessaria una legge generale sul fatto religioso[19].

[1] Senza pretesa di fornire qui indicazioni complete, si vedano almeno - tra le più recenti ad ampio spettro, cui vanno aggiunte quella richiamata poco più sotto e la cui impostazione verrà discussa a parte, nonché, per le questioni sorte in relazione a problemi generati dall'immigrazione islamica, quelle citate in seguito, alla nota 15 - A. Albisetti, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza costituzionale*, III ed., Milano, 2000; G. Casuscelli, *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di vilipendio della religione*, in *Quad. Dir. Pol. Eccl.*, 2001, 1119 ss.; M. Canonico, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'evoluzione del diritto ecclesiastico*, Torino, 2005; S. Lariccia, *La laicità della Repubblica italiana*, in *Corte Costituzionale e processo costituzionale*, a cura di A. Pace, Milano, 2006, 414 ss.; S. Sicardi, *Il principio di laicità nella giurisprudenza costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, sul web al sito [associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), gennaio 2007.

[2] F. P. Casavola, *Costituzione italiana e valori religiosi*, in *Ripensare la laicità. Il problema della*

laicità nell'esperienza giuridica contemporanea, a cura di G. Dalla Torre, Torino, 1993, 67.

[3] In una letteratura ormai cospicua, ci si limita qui a segnalare, per brevità, unicamente J. Casanova, *Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica*, trad. it., Bologna, 2000 e A. Santambrogio, *Dentro la secolarizzazione. Religione e sfera pubblica in una prospettiva europea*, nel web al sito *sifp.it*, della *Società italiana di filosofia politica*, settembre 2005; sul carattere semanticamente polisenso e sulle varianti del termine, intorno al quale s'interroga anche la presente relazione - e quindi sulla variegata di profili della nozione alla quale esso rimanda - si veda in particolare, da ultimo, la tavola rotonda *Laicità: una parola ambigua?*, con interventi di E. Fano, S. Ferrara, C. Pasquinelli, C. Pavone, S. Petrucciani, F. Riccobono, Ma. Salvati, L. Zannino, 1 ss., nonché E. Tortarolo, *Laico/Laicista*, 27 ss. e G. Sasso, *Considerazioni sul laicismo*, 45 ss., tutti in *Parolechiave/laicità*, 33 - 2005. Sulle conseguenze giuridiche che da tale pluralità di opinioni in materia sono state tratte, si veda più oltre nel testo e si rinvia comunque al contributo di V. Pacillo, citato oltre alla nota 13.

[4] Sia consentito, per approfondimenti sul punto e sul tema complessivo della presente relazione, il rinvio a S. Prisco, *Laicità*, voce del *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, IV, Milano, 2006, 3335 ss.

[5] Si rinvia per approfondimenti al mio *Révisement della Corte Costituzionale in un'importante sentenza sul giuramento del non credente*, in *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, Milano, 1981, 1255 ss., che commenta "la svolta", di cui alla sentenza 117/1979, ove appunto è contestato con chiarezza il rilievo del dato numerico, in tema di esercizio della libertà religiosa; più recentemente, si veda F. P. Casavola, *op. cit.*, in particolare 60/63.

[6] Per un esame complessivo della questione e dei termini culturali in cui essa si ambienta, sia concesso per brevità il rinvio al mio *La laicità e i suoi contesti storici: Modelli socio-culturali e realtà istituzionali a confronto*, in *Diritto e Religioni*, 1-2/2006, 301 ss., ove è anche una bibliografia di riferimento.

[7] S. Sicardi, *op. cit.*, 31.

[8] Si veda ora N. Colaianni, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Bologna, 2006, spec. 19 ss., quanto alla *laicità* e 75 ss., quanto ai *simboli*.

[9] Mi permetto l'ulteriore rinvio, sul punto, a S. Prisco, *Il valore della laicità e il senso della Storia, in La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. Bin - G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, Torino, 2004, 273 ss.

[10] Si veda ad esempio F. Onida, *Ultime considerazioni sul caso Lombardi c. Università Cattolica*, sul web nel sito *olir.it.*, giugno 2005.

[11] L'espressione è di M. Tedeschi, *Quale laicità? Fattore religioso e principî costituzionali*, in *Dir. Eccl.*, 1993, 569 ss.

[12] Non provo nemmeno a richiamare il profluvio di contributi su questo tema specifico, in relazione ai richiamati Paesi; mi limito per brevità a segnalare quattro accurati e problematici contributi recenti, reperibili sempre nel medesimo numero in tema, già sopra ricordato, della bella rivista la cui redazione ha appunto sede presso la Fondazione che oggi ci ospita e quindi utili al lettore che intenda avere, senza soverchia fatica per reperire materiali, un rapido quadro contestuale della questione: G. Abet, *La "laïcité à la française" tra passato e futuro*, 157 ss.; J. Risset, *Sulla nozione di laicità. A proposito della "legge sul foulard"*, 167 ss.; A. Rivero, *L'interdetto del velo: antropologia di una contesa pubblica*, 171 ss.; S. Semplici, *Dopo il Califfo: La Turchia, il modello francese e il 'ritorno in pubblico' della religione*, 191

ss., tutti in *Parolechiave/laicità*, cit.

[13] Un chiaro ed esauriente schema di lettura, ordinato secondo il grado di intensità progressivamente crescente, delle posizioni presenti sul punto nel nostro dibattito - dalla negazione *tout court* della laicità dello Stato italiano alla laicità razionalista che guarda dichiaratamente alla Francia, passando via via attraverso la percezione di varianti che negano l'utilità del concetto, ovvero ne affermano declinazioni di volta in volta debolissime, deboli, cosiddette «riformistiche» e forti - è proposto da V. Pacillo, *Neo-confessionismo e regressione*, sul web nel sito *olir. it*, gennaio 2005. Va da sé che, salvo le posizioni estreme, quelle tra loro prossime, nella scala appena riportata, sono in realtà difficilmente differenziabili reciprocamente ed a chi scrive sembra di poterle legittimamente raggruppare piuttosto in ragione del fatto che le diverse teoriche risentano maggiormente dell'influenza di modi argomentativi e culture di carattere storicistico e comunitario, ovvero di taglio illuministico-razionalistico.

[14] Si vedano finora *Critica liberale*, 111 - 2005, *Primo rapporto sulla laicità in Italia*; *Id.*, 123/124 - 2006, *Secondo rapporto sulla secolarizzazione*.

[15] In tema, *ex multis*, sono di particolare interesse le recenti analisi di G. Di Cosimo, *Costituzione e Islam in Italia*, ricca anche di riferimenti giurisprudenziali, in *Giornale di storia costituzionale*, 10 - 2005, 59 ss.; di F. Rimoli, *Stato laico e integrazione nella prospettiva costituzionale*, in *Parolechiave/laicità*, cit., 207 ss. e di P. Consorti, *Religioni e democrazia fra multiculturalismo e globalizzazione. Più a Oriente dell'Islam: incontro all'induismo, al buddhismo e agli Asian values*, in *Diritto e Religioni*, cit., 191 ss.

[16] In questo senso e solo a queste condizioni, il simbolo non è cioè divisivo, ma integrativo; traggo l'immagine dal titolo del bel volume *Symbolon/Diabolon. Simboli, Religioni Diritti nell'Europa multiculturale*, a cura di E. Dieni - A. Ferrari - V. Pacillo, Bologna, 2005.

[17] Sembra a chi scrive chiaro (ma non è forse inutile ribadirlo esplicitamente, a scanso di equivoci,) come - nella ricostruzione qui argomentata - l'applicazione della sussidiarietà all'ambito scolastico-formativo non disconosca la direzione e la centralità dello Stato - ed ora delle Regioni, sia pure nei limiti di cui all'attuale titolo V Cost. - nel sistema, essendo i poteri pubblici tenuti appunto a predisporre il quadro normativo e a sorvegliare la gestione concreta di esso, negli argomentati termini di una proposta (anche nella opportuna predisposizione dei programmi) di esercizio di tolleranza finalizzata al dialogo. Sicché, non sarebbe improntato a principi di eguaglianza e dunque di laicità dell'insegnamento intendere la sussidiarietà come funzionale a valorizzare processi educativi "chiusi", orientati cioè a creare e ad alimentare ghetti culturali reciprocamente non comunicanti. In tali termini, insomma, quanto sostenuto in questa sede sembra resistere al severo esame della questione condotto da N. Colaianni, *op. cit.*, 195 ss. e al suo *caveat*.

[18] Riprendo qui esplicitamente le argomentazioni e le proposte già formulate ne *Il valore della laicità e il peso della Storia*, cit., sperando di avere in tal modo fugato le perplessità manifestate in proposito verso una posizione del genere da D. Ferri, *La questione del crocifisso tra laicità e pluralismo culturale*, ivi, 132 ss.; la posizione che qui ribadisco è invece simpatetica con quella di L. Mancini, *Simboli religiosi e conflitti nelle società multiculturali*, in *I Simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di E. Dieni - A. Ferrari - V. Pacillo, Milano, 2006, 1 ss.

[19] Risolve senz'altro la questione in senso negativo S. Lariccia, *Meglio la Costituzione che una legge dello Stato a garanzia dell'uguaglianza e delle libertà in materia religiosa*, al web nel sito *associazione deicostituzionalisti.it*, 18. 1. 2007